



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.8.2013
COM(2013) 579 final

2013/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) opera una distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo specifico, come stabilito nell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per stabilire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come stabilito nell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹, la Commissione si è impegnata² a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale è quello di cancellare tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo entro la fine della settima legislatura del Parlamento europeo (giugno 2014).

Nell'ambito dell'allineamento alle nuove norme del TFUE del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio³, le competenze di esecuzione che il suddetto regolamento attualmente conferisce alla Commissione vanno garantite conferendo a quest'ultima le competenze necessarie per l'adozione di atti delegati e/o di esecuzione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Sono stati consultati il Comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi e il comitato del sistema statistico europeo.

Non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'obiettivo della presente proposta consiste nel modificare il regolamento n. 471/2009 al fine di allinearli al nuovo contesto istituzionale.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

³ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

In particolare si tratta di individuare i poteri di cui dispone la Commissione e di determinare la procedura adeguata per adottare misure in base a tali poteri.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 471/2009, si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali, determinate merci o movimenti e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, ulteriori specificazioni dei dati, l'obbligo di fornire serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici e di dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di fatturazione, l'adeguamento del termine per la trasmissione delle statistiche e del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, il termine per la trasmissione delle statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche sul commercio disaggregate per valuta di fatturazione.

Si propone inoltre di conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, misure riguardanti i codici da utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché misure riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma dello stesso articolo.

• **Razionalizzazione del sistema statistico europeo**

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁴, definisce il sistema statistico europeo (SSE) come una partnership tra l'autorità statistica europea, ossia la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, è considerato il comitato-ombrello in seno all'SSE. Esso assiste la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione in taluni settori statistici. Tali settori non comprendono le statistiche relative agli scambi di merci internazionali.

In questo settore, il Comitato delle statistiche degli scambi di beni con paesi terzi (Comitato Extrastat) assiste la Commissione, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009. Al fine di migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno dell'SSE la Commissione propone di dare al sistema una nuova struttura a forma piramidale, ponendo il comitato del sistema statistico europeo al suo vertice quale organismo strategico principale. Un aspetto di tale razionalizzazione è rappresentato dal fatto di concentrare nel comitato SSE le competenze in tema di procedure di comitato. Nel febbraio 2012⁵ il comitato SSE ha approvato tale nuova impostazione.

Si propone anche di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009 sostituendo i rinvii al comitato Extrastat con i rinvii al comitato SSE.

• **Base giuridica**

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁵ Dodicesima riunione del comitato SSE del 12 febbraio 2012.

- **Scelta dello strumento**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") occorre conformare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 di tale trattato.
- (2) In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶, la Commissione si è impegnata⁷ a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio⁸, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per l'attuazione di alcune delle disposizioni di detto regolamento.

⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

⁸ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

- (4) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 471/2009 alle nuove norme del TFUE, le competenze di esecuzione che il suddetto regolamento attualmente conferisce alla Commissione vanno garantite conferendo a quest'ultima le competenze necessarie per l'adozione di atti delegati e/o di esecuzione.
- (5) Per tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni derivanti dalle convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie da motivi metodologici e della necessità di stabilire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione delle statistiche, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato, concernenti l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali, determinate merci o movimenti e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, ulteriori specificazioni dei dati statistici, l'obbligo di fornire serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici e di dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di fatturazione, l'adeguamento del termine per la trasmissione delle statistiche e del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, il termine per la trasmissione delle statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche sul commercio disaggregate per valuta di fatturazione.
- (6) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) La Commissione deve assicurare che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità rispondenti.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 471/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti i codici da utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, e misure riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma dello stesso articolo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi (comitato Extrastat) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009 fornisce alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione.
- (10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (di seguito "SSE") volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno del SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (di seguito "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo

alle statistiche europee⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione.

- (11) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni derivanti dalle convenzioni internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 10 *bis*, per adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati concernenti merci e movimenti specifici e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili.";

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati relativi all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero.";

2) all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati relativi alla raccolta di dati a norma dei paragrafi 2 e 4.";

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati relativi all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti i codici da utilizzare per tali dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

b) il paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati relativi a tali serie delegate di dati";

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare.

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

a) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati relativi alle caratteristiche del campione, al periodo di rilevazione dei dati e al livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute.";

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati volti ad adeguare il termine per la trasmissione delle statistiche, del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 *bis*, atti delegati relativi al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.";

6) è inserito il seguente articolo 10 *bis*:

"Articolo 10 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori oneri amministrativi significativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ((Publication office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation)).

4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno

sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 471/2009 le quali siano state avviate ma non siano state concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente